

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"DONATELLA TELLINI ONLUS"
(Biblioteca delle Donne-Centro Antiviolenza per le donne)

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO



ART. 1) E' costituita l'Associazione: "Donatella Tellini Onlus" (Biblioteca delle Donne – Centro Antiviolenza per le donne), in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede in L'Aquila. L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2) L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale, della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale legate ai diritti, alla dignità e alla autodeterminazione delle donne, ed ha per scopo:

- a) prevenire e contrastare la violenza di genere, in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla cittadinanza delle donne;
- b) approfondire il tema della violenza di genere attraverso la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'azione, operando anche attraverso la contaminazione tra competenze e saperi diversi, promuovendo o partecipando a gruppi e progetti a ciò finalizzati;
- c) offrire una struttura di riferimento alle donne in difficoltà a causa di violenza e/o maltrattamenti intra ed extra familiari, adottando la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio genere. Offrire un luogo dove porre in essere relazioni per rafforzare percorsi di autonomia e di progettualità di sé;
- d) prevenire la cultura della violenza maschile sulle donne, attraverso interventi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, favorendo l'educazione al genere;
- e) promuovere, gestire, organizzare direttamente e/o tramite specifiche convenzioni, case di fuga, case rifugio e case di autonomia e tutte le attività ed i progetti ad esse correlate, per assicurare l'ospitalità a donne nella necessità di allontanarsi dal loro domicilio, anche insieme ai loro figli minori, per sfuggire a situazioni di violenza;
- f) ideare, organizzare e gestire percorsi formativi per operatrici e operatori del sociale, delle Forze dell'Ordine, della Sanità;
- g) raccogliere, conservare, diffondere e trasmettere la memoria storica del pensiero delle donne, riconoscere, significare e sviluppare l'eredità del movimento femminista;

- h) rappresentare un luogo fisico e mentale nel quale proporre, elaborare e realizzare progetti comuni tra donne;
- i) conservare, valorizzare e incrementare l'attuale patrimonio librario dell'Associazione, che raccoglie le testimonianze e i documenti del pensiero e dei saperi delle donne; in allegato, il regolamento della Biblioteca che è parte integrante del presente statuto;
- j) agire in collaborazione con altre associazioni, Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, federarsi con Organismi nazionali ed internazionali le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 3) L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e non persegue scopi commerciali o di lucro.

SOCIE/I

ART. 4) Possono associarsi all'Associazione tutte le persone che ne condividano gli scopi, le finalità e l'operato.

Le/i socie/i possono essere:

- a) Ordinarie/i.
- b) Onorarie/i. Le/I socie/i onorarie/i non pagano la quota sociale.

Le/i socie/i hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Tutte/i le/i socie/i hanno diritto di voto nell'Assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo; ogni associata/o, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altra/o socia/o; ogni socia/o può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 5) L'iscrizione alla Associazione viene richiesta, dalla persona interessata, alla Presidenza o al Comitato Direttivo, che decidono inappellabilmente sull'ammissione, senza obbligo di motivazione.

La tessera dura un anno dalla data del rilascio. Il relativo importo annuale viene fissato dal Comitato Direttivo.

ART. 6) La/il socia/o può essere esclusa/o dall'associazione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- b) contravvenzione ai principi stabiliti nello statuto;
- c) dimissioni volontarie;
- d) decesso.

ART. 7) Le/i socie/i ordinarie/i sono tenute/i al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socia/o ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socia/o è obbligata/o:

- ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 8) L'Associazione ha autonomia giuridica, amministrativa e fiscale. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi ottenuti a qualunque titolo da persone fisiche e/o da Enti pubblici e privati;
- c) quote associative;
- d) donazioni e lasciti;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9) L'Associazione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell'intenzione del donatore, siano da impiegare per la sua specifica attività.

ART. 10) L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 4/12/1997, n. 460.

ORGANI

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Comitato Direttivo
- c) Presidente
- d) L'Associazione può avvalersi di un Collegio delle/dei revisore/i dei conti.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

L'ASSEMBLEA

ART. 12) L'Assemblea è costituita da tutte/i le/i socie/i. L'Assemblea è convocata dalla/i Presidente o dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, per approvare il bilancio finanziario consuntivo e quello preventivo. L'Assemblea nomina il Comitato Direttivo e può proporre attività e programmi allo stesso Comitato Direttivo, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta della maggioranza delle/i socie/i.

ART. 13) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, recante l'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno delle/i socie/i; in seconda convocazione, che potrà tenersi un'ora dopo dalla prima, qualunque sia il numero delle/i presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14) L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o in sua assenza, dalla/dal Vice Presidente, che provvederà alla redazione del verbale della seduta, nominando la Segreteria.

IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 15) Il Comitato Direttivo, eletto dall'Assemblea, è costituito da almeno tre componenti, fino ad un massimo di nove, qualora l'incremento del numero delle/dei socie/i lo rendesse opportuno. In prima applicazione il numero massimo è comunque fissato a sette.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Ad esso competono tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) attuare i programmi di attività culturale in sintonia con le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;
- b) formulare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare circa l'ammissione a socie/i;
- e) fissare l'ammontare annuo della quota associativa;
- f) redigere il regolamento della Biblioteca e del CentroAntiviolenza da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

ART. 16) I/le componenti del Comitato Direttivo durano in carica due anni e possono essere rielette/i. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Tesoriera/e.

LA/IL PRESIDENTE

ART. 17) La/Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; dirige i lavori dell'Assemblea e presiede il Comitato Direttivo; convoca, altresì, l'Assemblea ed il Comitato Direttivo.

In caso di impedimento, delega i suoi poteri alla/al Vice Presidente o ad altro componente del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DELLE/DEI REVISORE/REVISORI

ART. 18) Il Collegio delle/dei revisore/i dei conti, ove se ne ravvisi la necessità, è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri nominati anche tra le/i non socie/i.

Il Collegio nomina al proprio interno una/un Presidente.

Il Collegio dura in carica 2 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, a cui presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

MODIFICA STATUTO E SCIoglIMENTO

ART. 19) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/i socie/i presenti aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Comitato Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni residui dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle/ai socie/i.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'AQUILA


16/12/2016



LA PRESIDENTE
Simone [Signature]

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale

Registrato a L'Aquila il 15-02-2017 N. 143 Serie 3
Esente 200,00 (Duecento 00)



Giuseppe Scipione